



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE
0000006 del 10/01/2020

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'Ambiente e ne ha definito le funzioni;

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *“Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della presidenza del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni”*;

VISTA la Legge 17 luglio 2006, n. 233 recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”*;

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”* e, in particolare, gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 97, concernente il *“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”*;

VISTA la Legge 18 novembre 2019, n. 132 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 104 recante *“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità' per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2019, n.138, concernente il *“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”*;

VISTO l'articolo 13 della Legge 8 luglio 1986, n.349, concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale;



VISTA la Legge 23 marzo 2001, n. 93, “*Disposizioni in campo ambientale*” e, in particolare, l’art.17, comma 3;

VISTO l’articolo 68 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, che, nel sopprimere alcuni enti ritenuti “inutili”, consentiva la proroga, da disporsi con D.P.C.M., di taluni organismi collegiali, nonché l’art. 12, comma 20, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha previsto per questi che, alla data di scadenza del regime di proroga, le attività svolte fossero definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni in cui erano operanti;

VISTA l’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4823 del 26 settembre 2013, con la quale viene rilevata l’avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l’Ambiente;

VISTO che, a seguito di tale soppressione, le attività precedentemente attribuite al Consiglio Nazionale per l’Ambiente sono state definitivamente trasferite ai competenti uffici del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in cui lo stesso era operante;

VISTO il “*Documento e criteri per l’individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all’art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349*” approvato dal Consiglio Nazionale per l’Ambiente nella seduta dell’11 gennaio 1988;

VISTO il parere dell’Avvocatura generale dello Stato dell’11 ottobre 2011, n. 316095P, che esplicita il criterio dell’ordinamento interno democratico di cui all’art. 13 della Legge n. 349/1986;

VISTO il Decreto del Segretario generale 13 febbraio 2019, di cui al prot. 21/SG, con il quale è stata istituita la “*Commissione per le associazioni ambientaliste*” ai fini dell’individuazione delle associazioni di protezione ambientale ai sensi dell’art. 13, comma 1 della Legge 8 luglio 1986, n.349;

VISTA l’istanza, corredata di documentazione, presentata dall’Associazione denominata “*Guardie Ambientali - OdV*”, datata 2 settembre 2018 ed acquisita al prot.3551/SG del 19 settembre 2018, tesa ad ottenere l’individuazione quale Associazione di protezione ambientale ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 349/86;

VISTA la nota prot.896/SG del 18 febbraio 2019, con la quale il Segretariato generale di questo Ministero ha richiesto all’Associazione istante di far pervenire la documentazione integrativa relativamente ad alcune criticità riscontrate in ordine ai requisiti sia per un ordinamento interno democratico che per l’attività di protezione ambientale svolta nel triennio considerato e in almeno le cinque medesime regioni tra quelle in cui l’Associazione ha dichiarato la sua presenza;

VISTE le note acquisite rispettivamente al prot.1421/SG del 18 marzo 2019, al prot.1612/SG del 27 marzo 2019 e al prot.2105/SG del 26 aprile 2019 con cui l’Associazione ha provveduto a fornire alcuni chiarimenti e parte della documentazione richiesta;

VISTA la nota datata 4 novembre 2019 e di cui al prot.5457/SG, con la quale il Segretariato generale ha comunicato all’Associazione, ai sensi dell’art. 10 *bis* della Legge n. 241/1990, i motivi ostativi all’individuazione di cui al citato art. 13, dando facoltà all’Associazione di presentare una documentazione esplicativa, non risultando, di fatto, superate le criticità riferite sia al requisito relativo ad un ordinamento interno democratico previsto dallo statuto, che al requisito della



continuità e rilevanza esterna dell'azione di tutela ambientale svolta nel triennio considerato e in almeno le medesime cinque regioni;

VISTA la nota datata 1 dicembre 2019 ed acquisita al prot.5988/SG del 2 dicembre 2019 con cui l'Associazione ha presentato le proprie osservazioni relativamente alla suddetta comunicazione ai sensi dell'art. 10 *bis* della Legge n° 241/90;

TENUTO CONTO del parere espresso dalla citata Commissione per le associazioni ambientaliste, riunitasi in data 16 dicembre 2019 e con verbale di cui al prot. 6366/SG, sfavorevole rispetto all'individuazione dell'associazione "Guardie Ambientali - OdV" per non aver riscontrato i previsti requisiti fondamentali riferiti alla democraticità statutaria e alla continuità e rilevanza esterna dell'azione di protezione ambientale svolta dall'Associazione nel triennio precedente l'istanza e in almeno le medesime cinque regioni;

CONSIDERATO che, relativamente al previsto requisito fondamentale riferito alla continuità e rilevanza esterna dell'azione di protezione ambientale svolta dall'Associazione nel triennio precedente l'istanza e in almeno le medesime cinque regioni, dall'esame della documentazione complessivamente prodotta in allegato alla citata istanza, dal citato verbale della Commissione è emerso che:

- a) con riferimento alla attività svolta nel triennio precedente l'istanza ed alla sua continuità in almeno le medesime cinque regioni, si evidenzia che possono essere prese in considerazione, ai fini di una loro valutazione ex art. 13 della L. 349/1986 solo quelle attività, declinate nella forma del D.P.R. n. 445 del 2000, che siano descritte in un modo sufficientemente circostanziato e dettagliato tale da consentire lo svolgimento del controllo da parte della Amministrazione ai sensi dell'art. 71 del citato D.P.R. n.445. Si specifica che l'assoluta maggioranza delle attività, descritte nella relazione prodotta dalla Associazione, non ha tali caratteristiche. Risulta, quindi, impossibile prendere in considerazione, ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986, la gran parte delle attività dichiarate dall'Associazione.
- b) Con riferimento alla presenza nelle cinque regioni, si sottolinea come la carenza della presenza nell'ambito di una Regione, in un determinato anno, non può in alcun modo essere «compensata» dalla presenza in altre Regioni. La valutazione del requisito della presenza nelle cinque regioni viene condotta congiuntamente alla verifica del requisito della «continuità dell'azione». Qualora, infatti, la presenza in una Regione debba caratterizzarsi non solo per l'elemento statico delle sedi e degli associati ma anche per l'elemento dinamico dell'attività e se l'attività debba necessariamente essere dotata di una sua «continuità», appare evidente che la stessa «presenza in una Regione» non potrà che apprezzarsi anche sul piano temporale, dovendo sussistere almeno per il periodo sufficiente affinché l'azione stessa possa dirsi «continua». Ebbene, sul punto si rileva l'assenza di attività, nell'anno 2015 e nella Regione Abruzzo. Al riguardo, la relazione prodotta dalla Associazione menziona soltanto l'effettuazione di «corsi di addestramento» e la costituzione della «dipendenza di Scurcola Marsicana». Si tratta, tuttavia, di indicazioni del tutto inidonee a provare la presenza nella Regione Abruzzo nell'anno 2015, poiché quanto sopra riportato inerisce all'aspetto meramente organizzativo dell'associazione, di per se stesso dunque del tutto insufficiente a superare la criticità; inoltre, quanto riportato con riferimento ai «corsi di addestramento» appare carente di qualsivoglia precisazione che consenta di apprezzarne il rilievo ambientale, per tacere, inoltre, dell'assoluta assenza di quel dettaglio che solo consentirebbe la sua verificabilità, ex art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000.



- c) Si rileva, inoltre, sempre con riferimento alla presenza nelle cinque regioni, l'assenza di sedi dichiarate nella Regione Sardegna, il che supporta ulteriormente la conclusione della mancanza del requisito della presenza nelle cinque regioni.
- d) Inoltre, non si può non evidenziare l'assenza di un particolare rilievo per l'ambiente con riferimento all'attività dichiarata dalla Associazione: ciò che determina la conseguenza secondo la quale tale attività non può senz'altro esser ritenuta tale da fondare il carattere nazionale dell'associazione stessa ai fini dell'art. 13 della Legge n. 349 del 1986. Ciò in quanto l'azione sviluppata, sebbene meritoria, non appare incidere in modo significativo sulla preservazione di risorse naturali o di servizi ecosistemici di particolare rilievo, né a promuovere significativamente, sul piano nazionale, azioni per il miglioramento della qualità dell'ambiente. La stessa associazione, del resto, riconosce quanto appena notato, dichiarando di aver solo «cercato» di svolgere attività «di rilevanza ambientale», addebitando il mancato raggiungimento di tale obiettivo al «boicottaggio» delle istituzioni locali.

CONSIDERATO che l'azione di protezione ambientale dichiarata non risulta afferente alle medesime cinque regioni nel triennio precedente l'istanza e che tale attività, per quanto degna di merito, complessivamente considerata, non risulta essere suscettibile di venir qualificata come di rilievo nazionale e che, inoltre, la stessa risulta fortemente carente di documentazione a supporto;

CONSIDERATO, peraltro, che lo statuto dell'Associazione non contiene una previsione circa la riserva di un ragionevole numero minimo di cariche direttive a componenti di sesso femminile, secondo il principio dell'equilibrio di genere, in ossequio al principio costituzionale (art.51 Cost.) dell'uguaglianza di genere di cui al "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*" D. Lgs. n° 198/2006 e così come precisato nel parere dell'Avvocatura Generale dello Stato datato 11 ottobre 2011, al punto 4 lett. D. Si aggiunga che, per quanto l'Associazione richiami la presenza nell'ambito della propria struttura associativa di alcune donne, anche con compiti direttivi, il dato di mero fatto risulta irrilevante, essendo viceversa significative le previsioni statutarie le quali devono assicurare la democraticità dell'organizzazione anche con riferimento all'equilibrio di genere. Comunque, ciò si potrebbe intendere in maniera tendenziale ove applicabile al prossimo rinnovo delle cariche sociali ed inserito, in tempi certi, tra le previsioni statutarie;

TENUTO CONTO che la normativa vigente richiede, tra gli altri, come criteri fondamentali per l'individuazione di un'Associazione di protezione ambientale, la presenza "*in almeno cinque regioni*" ed un'attività di protezione ambientale di cui sia riscontrabile la "*continuità e rilevanza esterna*" in almeno le medesime cinque regioni in cui viene dichiarata presenza, nel triennio precedente l'istanza;

RITENUTO che l'Associazione richiedente il riconoscimento è tenuta ad avvalorare l'istanza con una congrua documentazione a riprova dell'attività di protezione ambientale svolta e che questo costituisce un onere a carico dell'istante;

CONSIDERATO che i criteri previsti dal citato art.13 della Legge n.349/1986 sono da intendersi in senso cumulativo e non alternativo, per cui la mancata osservanza anche di uno solo di essi non consente di procedere all'adozione del provvedimento di individuazione ai sensi della citata norma;

ACQUISITA la proposta del Segretariato generale, contraria all'individuazione di cui all'art.13 della Legge n. 349/86 e ss.mm.ii., in conformità al parere della citata Commissione,



espresso in tal senso nella riunione del 16 dicembre 2019, verbale prot.6366/SG, nei confronti dell'Associazione denominata "Guardie Ambientali – OdV";

RITENUTO, pertanto, di procedere alla reiezione dell'istanza di individuazione di cui all'art.13 della Legge n.349/86 presentata dall'associazione "Guardie Ambientali – OdV";

DECRETA

Articolo 1 (Reiezione)

1. È respinta l'istanza di individuazione di cui all'art.13 della Legge n.349/86 presentata dall'associazione denominata "Guardie Ambientali – OdV" con sede legale a Casamassima (Bari) in Via Guglielmo Marconi, 31 - C.F. 93386750728.
2. Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di notifica.
3. Il presente Decreto sarà trasmesso all'Associazione a cura del Segretariato generale del Ministero e pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Sergio Costa